



Comune di Bertiole

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2017
N. 6 del Reg. Delibere

OGGETTO: LEGGE 232/2016. PRESA D'ATTO DELL'INVARIANZA DELLE ALIQUOTE DEI TRIBUTI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2017

L'anno 2017, il giorno 24 del mese di Febbraio alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Viscardis Eleonora	Sindaco	Presente
Iacuzzi Luigina	Componente del Consiglio	Presente
Zanchetta Antonino	Componente del Consiglio	Presente
Zanin Cristina	Componente del Consiglio	Presente
Kracina Luigino	Componente del Consiglio	Presente
Morelli Emanuele	Componente del Consiglio	Presente
Collavini Linda	Componente del Consiglio	Presente
Collavini Federico	Componente del Consiglio	Presente
Fabris Franco	Componente del Consiglio	Assente
Virgili Mario	Componente del Consiglio	Presente
Toniutti Mauro	Componente del Consiglio	Presente
Piva Bruno	Componente del Consiglio	Presente
Vissa Chiara	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Segretario Comunale Candotto Dott.ssa Rita.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Viscardis rag. Eleonora nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: LEGGE 232/2016. PRESA D'ATTO DELL'INVARIANZA DELLE ALIQUOTE DEI TRIBUTI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., di istituzione, con decorrenza 01.01.2014, dell'imposta Unica Comunale (IUC); questa si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visti, inoltre, in tema di termini per l'adozione del Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019:

- l'articolo 38 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanzia locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) che ha precisato che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
- la legge regionale n. 24/2016, collegata alla manovra di bilancio 2017 – 2019, che non fissa direttamente una specifica tempistica per l'anno 2017 e comporta, quindi, l'applicazione della tempistica definita a livello statale;
- la Legge di Stabilità 2017, approvata con Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, che, al comma 454 fissa, per il 2017, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei Comuni al 28 febbraio 2017;
- il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 decreto c.d. “Milleproroghe”, che all'art. 5, comma 11, ha differito il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 al 31 marzo 2017;

Richiamati:

- l'art. 1 comma 26 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1 c. 42 della L. 232/2016, il quale, nella novellata stesura, dispone che: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. “OMISSIS” La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico.”*

- l'art. 1, comma 14, lett. a-b-d, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) il quale dispone l'esclusione dell'applicazione della TASI per l'abitazione principale a decorrere dall'anno di imposta 2016;

Preso atto della normativa di cui sopra ed evidenziato che, conseguentemente, anche per l'anno di imposta 2017:

- non possono essere previsti aumenti dei tributi e delle addizionali;
- non può essere applicata la TASI per l'abitazione principale in quanto esclusa da tassazione dall'anno di imposta 2016 e neppure applicata ad altre tipologie di immobili;
- non possono essere deliberati aumenti dei valori di riferimento per l'applicazione dell'IMU alle aree edificabili in quanto ciò si tradurrebbero in un aumento della pressione tributaria, in violazione a quanto previsto dal disposto normativo di cui sopra;

Ritenuto di considerare valide, anche per l'anno di imposta 2017, le proprie deliberazioni adottate in materia tributaria in data 03.06.2015, di seguito riportate:

- n. 18 avente ad oggetto: "Determinazione aliquote I.M.U. anno 2015";
- n. 20 avente ad oggetto: "Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2015";

dando atto che la TASI non viene applicata per il Comune di Bertiole per l'anno di imposta 2017 per le motivazioni sopra indicate e che, per le tariffe relative alla TARI non soggette alla sospensione degli aumenti tariffari, verrà adottata apposita successiva deliberazione;

Dato atto che relativamente al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e all'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni restano confermate, per effetto del blocco degli aumenti tributari, le tariffe già approvate per l'anno 2015 con atto di Giunta Comunale n. 56 del 06.05.2015;

Il Sindaco illustra il contenuto della delibera;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell'Area Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;

Il Sindaco pone ai voti il punto:

Presenti: n. 12;

Assenti: n. 1;

Astenuti: n. 4 (Toniutti M. – Vissa C. – Piva B. - Virgili M.)

Votanti: n. 8;

Contrari: /;

Con n. 8 voti favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di:

1. recepire il dettato normativo previsto dall'art. 1 c. 42 della L. 232/2016 il quale dispone la sospensione degli aumenti tributari, già introdotta per l'anno 2016, anche per l'anno di imposta 2017;
2. considerare valide anche per l'anno di imposta 2017 le proprie deliberazioni, adottate in materia tributaria in data 03.06.2015, di seguito riportate:
 - n. 18 avente ad oggetto: "Determinazione aliquote I.M.U. anno 2015";
 - n. 20 avente ad oggetto: "Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2015";dando atto che la TASI non viene applicata per il Comune di Bertiole per l'anno di imposta 2017 per le motivazioni indicate in premessa e che, per le tariffe relative alla TARI, non soggette alla sospensione degli aumenti tariffari, verrà adottata apposita deliberazione;
3. dare atto che relativamente al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e all'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni restano confermate, per effetto del blocco degli aumenti tributari, le tariffe già approvate per l'anno 2015 con atto di Giunta Comunale n. 56 del 06.05.2015;
4. rendere pubblico, mediante idonea pubblicità, quanto deliberato con il presente atto, in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l'applicazione in sede di definizione dell'imposta e del relativo versamento.

Successivamente, con separata votazione

Presenti: n. 12;

Assenti: n. 1;

Astenuti: n. 4 (Toniutti M. – Vissa C. – Piva B. - Virgili M.)

Votanti: n. 8;

Contrari: /;

Con n. 8 voti favorevoli, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

IV/iv

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in data 15 febbraio 2017.

F.to DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in data 15 febbraio 2017.

F.to DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to Viscardis rag. Eleonora

Il Segretario Comunale

F.to Candotto Dott.ssa Rita

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 01/03/2017 al 16/03/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Bertiolo, lì 01/03/2017

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Scarola Dott.ssa Giacomina

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/02/2017, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Bertiolo, lì 01/03/2017

Il Responsabile dell'esecutività

F.to Scarola Dott.ssa Giacomina

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Bertiolo, lì 01/03/2017

Il Segretario Comunale

Candotto Dott.ssa Rita